

Tipologia delle reti elettriche (reti con obbligo di connessione di terzi e Sistemi di Distribuzione Chiusi)

Aggiornamento al 8 novembre 2022

Con il termine **rete elettrica** si intende un sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto a uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Un tale sistema è pertanto riconducibile a uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In una rete elettrica il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o distribuzione.

La rete elettrica si differenzia dai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) che, invece, sono riconducibili a configurazioni caratterizzate da un solo produttore e un solo cliente finale (cd. configurazioni elettriche con rapporto uno-a-uno).

L'insieme delle reti elettriche è suddivisibile in due sottoinsiemi:

- le reti con obbligo di connessione di terzi;
- i Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC).

La **rete con obbligo di connessione di terzi** è una qualsiasi rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché sia rispettata la normativa tecnica prevista (ricadono in tale fattispecie i soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77).

L'insieme delle reti con obbligo di connessione di terzi è suddivisibile in due sottoinsiemi:

- a) **le reti elettriche utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione**, cioè l'insieme costituito dalla rete di trasmissione nazionale (RTN) e dai tratti delle reti e delle linee di soggetti non concessionari dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione che non rientrano nella RTN;
- b) **le reti di distribuzione**, cioè l'insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici concessionarie al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dall'articolo 1-ter del DPR n. 235/77. Le reti di distribuzione sono composte dalle reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie e dai tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di distribuzione che vengono utilizzate dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione.

Il Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC) è una rete che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC, Allegato A alla deliberazione 539/2015/R/eel) non rifornisce clienti finali civili. Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie (imprese titolari di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77), è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: i SDC esistenti e i SDC nuovi.

I **SDC esistenti** sono SDC che soddisfano le condizioni di cui al punto i. ovvero di cui al punto ii:

- i. sono stati autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, risultano inseriti nei Registri di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettere a) e b), del TISDC (rispettivamente dapprima Registro delle RIU e Registro degli ASDC, poi confluiti nel Registro degli SDC esistenti) a seguito della presentazione all'Autorità di apposita istanza entro il 26 giugno 2022 e non hanno modificato il proprio ambito territoriale, come individuato con apposito provvedimento dell'Autorità;
- ii. sono reti elettriche portuali o aeroportuali in concessione inserite nel Registro di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera b), del TISDC (Registro degli ASDC).

L'insieme dei SDC esistenti è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi:

- le *Reti Interne di Utenza (RIU)*. Tali sistemi sono reti elettriche che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09;
- gli *Altri SDC (ASDC)*. Tali sistemi sono reti elettriche che rispettano la definizione di SDC esistente e che, al tempo stesso, non sono classificate tra le RIU.

I **SDC nuovi** sono l'insieme de:

- i. i SDC realizzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21 e inseriti nel Registro di cui all'articolo 9bis, comma 9bis.1, del TISDC (Registro dei SDC nuovi);
- ii. i SDC già ricompresi fra i SDC esistenti, diversi dalle reti portuali o aeroportuali in concessione¹, che hanno apportato al proprio ambito territoriale, come individuato dall'Autorità con apposito provvedimento, modifiche rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 5, comma 5.7, del TISDC.

Ai sensi delle normative vigenti, l'ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC può esercitare l'attività di trasporto di energia elettrica è:

- nel caso dei SDC esistenti, circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insisteva il SDC alla data del 15 agosto 2009. Fermo restando tale ambito territoriale, sono consentite modifiche inerenti alle unità di produzione e alle unità di consumo presenti e ai rispettivi utenti (clienti finali o produttori), purché tali modifiche non facciano venir meno il rispetto della definizione di SDC esistente;
- nel caso dei SDC nuovi, circoscritto ai limiti territoriali indicati nella sub-concessione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 210/21.

I gestori dei SDC, in quanto non titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77, non sono soggetti all'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ma sono soggetti all'obbligo di connessione dei soli terzi connettabili, cioè delle sole utenze di cui dall'articolo 6 del TISDC² (gestore di rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili), e all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, cioè di permettere agli utenti connessi alla propria rete di esercitare il diritto di libero accesso al sistema elettrico (gestore con obbligo di libero accesso al sistema elettrico).

I gestori dei SDC nuovi sono, inoltre, sottoposti all'obbligo di mettere la propria rete a disposizione del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione (gestore con obbligo di messa a disposizione)³.

¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera s1, del TISDC per rete elettrica portuale o aeroportuale in concessione si intende una rete elettrica portuale o aeroportuale, realizzata o da autorizzare/realizzare, per la cui gestione l'Autorità di Sistema Portuale competente ovvero l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile - ENAC ha rilasciato specifica concessione per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di energia elettrica nell'ambito del sedime portuale/aeroportoale.

² Le utenze connettabili sono le utenze che insistono all'interno dell'ambito territoriale del SDC e al tempo rispettano i requisiti previsti dalla definizione stessa di SDC.

³ Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 210/21, i SDC nuovi sono considerati "reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi". Tale dizione è stata utilizzata, da un lato, per evidenziare la necessità che la predetta rete, in quanto in sub-concessione, possa essere utilizzata per lo svolgimento del pubblico servizio di distribuzione verso tutti i clienti, indipendentemente dal fatto che rientrino fra gli "utenti connettabili" e, dall'altro, per indicare la modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (tali

Fermo restando quanto evidenziato nei due capoversi precedenti, i gestori dei SDC sono a tutti gli effetti equiparati alle imprese distributrici, fatte salve le deroghe consentite dalla direttiva 2019/944 come recepita in Italia con il decreto legislativo 210/21. Essi, infatti, non hanno l'obbligo di:

- applicare ai propri utenti le tariffe di connessione, trasporto e misura definite dall'Autorità, ma possono applicare tariffe autonomamente definite;
 - approvvigionamento dei servizi non relativi alla frequenza e dell'energia a copertura delle perdite di rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
 - approvvigionamento dei servizi necessari al funzionamento della rete;
 - presentazione del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - rispettare le previsioni del Testo Integrato Qualità Elettrica (TIQE, Allegato A alla deliberazione 566/219/R/eel) in materia di qualità del servizio e del Testo Integrato *Unbundling* Funzionario (TIUF, Allegato A alla deliberazione 296/2015/R/com) in materia di separazione funzionale;
- e al tempo stesso, non accedono ai meccanismi di riconoscimento dei costi e di perequazione previsti dall'Autorità.

Per quanto riguarda le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, si evidenzia che esse trovano applicazione in relazione ai punti di connessione e all'energia elettrica prelevata da reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Pertanto, nel caso di SDC esistenti, si applicano solo con riferimento ai punti di interconnessione (e all'energia elettrica prelevata per il loro tramite) con le reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi esterne al SDC, mentre nel caso di SDC nuovi, si applicano ai punti di connessione delle utenze del SDC alla rete del medesimo SDC (e all'energia elettrica prelevata per il loro tramite).

In relazione alle reti elettriche si può anche parlare di:

- a) **rete con obbligo di connessione di terzi:** una rete elettrica gestita da un gestore, titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77, che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta;
- b) **rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili:** una qualsiasi rete elettrica gestita da un gestore di rete non titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77 e che non ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ma solo le utenze connettibili come disciplinate dall'articolo 6 del TISDC. Tali reti elettriche sono quelle dei SDC;
- c) **rete con obbligo di libero accesso al sistema elettrico:** una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di permettere agli utenti connessi alla propria rete di esercitare il diritto di libero

componenti, infatti, ai sensi del decreto-legge 244/16, trovano applicazione in relazione ai punti di connessione e all'energia elettrica prelevata da reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. In altre parole, il fatto che un SDC nuovo sia una rete pubblica con obbligo di connessione di terzi non implica necessariamente che il gestore di tale SDC debba includere nel SDC anche le utenze "non connettibili" (il che sarebbe una contraddizione, in quanto esse farebbero perdere al SDC i requisiti previsti dalla definizione di cui all'articolo 17, comma 1 e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 210/21): implica, invece, che la rete del SDC nuovo debba essere utilizzata da chi ne ha titolo, cioè dal gestore di rete concessionario (cioè Terna ovvero l'impresa distributrice concessionaria competente per quel territorio in quanto titolare della concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero ai sensi dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77) per connettere anche le sopra citate utenze, che non possono fare parte del SDC. Infatti, l'obbligo di connessione di terzi è *in primis* in capo ad un gestore di rete e da questi viene esercitato mediante la gestione di reti, non necessariamente di sua proprietà, che conseguentemente diventano "reti con obbligo di connessione di terzi". In questo senso, in termini regolatori, quanto detto si traduce nell'affermare che il gestore di un SDC (nuovo o esistente) è un "gestore di rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili" e che il gestore di un SDC nuovo è sempre anche un "gestore con obbligo di messa a disposizione".

accesso al sistema elettrico. Tutti i SDC sono, anche, reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico. Tale obbligo si esplica garantendo a ogni utente di un SDC, in alternativa:

- l'accesso al solo libero mercato elettrico e la possibilità di poter usufruire di un'impresa di vendita diversa da quella storicamente operante nel SDC, pur rimanendo un utente del SDC;
- l'accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti un utente della rete con obbligo di connessione di terzi (garanzia di usufruire del trattamento tariffario vigente sulle reti con obbligo di connessione di terzi, della normativa tecnica di connessione su di esse prevista, nonché di tutti gli altri servizi su di esse previsti obbligatoriamente, ivi incluso l'accesso al libero mercato);

d) **reti con obbligo di messa a disposizione:** una rete elettrica gestita da un soggetto che, in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge, non è titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77 e che deve essere obbligatoriamente messa a disposizione del gestore di rete concessionario in quel territorio, affinché quest'ultimo possa ottemperare agli obblighi connessi con l'erogazione del servizio pubblico di distribuzione o trasmissione. Sono reti con obbligo di messa a disposizione:

- le reti a tensione superiore a 120 kV non rientranti nella rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e a tutt'oggi già utilizzate dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del servizio di distribuzione;
- le reti di proprietà delle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 e alle quali successivamente non è stata assegnata la relativa concessione di distribuzione che sono già gestite dalle imprese distributrici al fine di erogare il servizio di distribuzione;
- le linee private già utilizzate da Terna o dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del pubblico servizio di trasmissione e distribuzione e non ricomprese nella RTN;
- le reti della società RFI – Gruppo FSI (ex FF.SS.);
- le reti di proprietà di soggetti non concessionari e non rientranti nella categoria dei SDC;
- i SDC che insistono su territori isolati non serviti da altre reti (tra cui SDC in territori montuosi);
- i SDC nuovi.

Si riporta di seguito uno schema che sintetizza graficamente quanto rappresentato in relazione alle diverse tipologie di reti elettriche e relativi gestori.

